

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 206 del 23/07/2003**

Deliberazione n. 206 del 23/07/2003 legge 109/94 Articoli 27 - Codici 27.1

Le speciali disposizioni derogatorie di cui all'art. 14, c. 2, del D.L. 30.1.1998, n. 6, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30.3.1998, n. 61, ai sensi delle quali "la redazione dei progetti e le attività di consulenza relative agli interventi previsti dal presente decreto, di competenza dei soggetti pubblici, possono essere affidati direttamente a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, a cooperative di produzione e lavoro ovvero a società di progettazione o a società di ingegneria di loro fiducia, aventi documentata esperienza professionale nel settore, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare, qualora l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200 mila ECU, IVA esclusa", non incidono sulle disposizioni contenute nell'art. 27 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., riguardanti l'affidamento degli incarichi di direzione lavori. A norma degli artt. 17, comma 1, e 27, comma 2, della legge quadro sui lavori pubblici, le prestazioni relative, tra l'altro, alla direzione dei lavori vanno espletate, innanzitutto, "dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti", ovvero "dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge".